

N. 00330/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2013, proposto da: Rita Palmarini, Paola Guglielmi, Silvia Guglielmi, Luca Gatto, Anna Maria Perrella, Ludovico Perrella, rappresentati e difesi dagli avv. Valentina Mele, Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso Valentina Mele in Lecce, Via Imbriani 36;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;

per l'annullamento

della deliberazione G.r. Puglia n.32 del 29.1.2013 (comunicata ad uno dei ricorrenti in data 7.3.2013 e conosciuta dagli altri ricorrenti in data successiva) di rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 n.t.a. del P.u.t.t., nella parte in cui appone la condizione del rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi indicati nella deliberazione medesima, di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi inclusi, ove

occorra, la nota prot. n. (AOO 145) 0011753 del 3.12.2012, la nota prot. n. (AOO145) 0001701 del 4.3.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Valentina Mele, Pier Luigi Portaluri, in sostituzione di Giorgio Portaluri, Giovanni Calasso, in sostituzione di Anna Bucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, di rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT, nella parte in cui la Regione ha apposto la condizione del rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi indicati nella deliberazione medesima.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell'art. 3.05 del PUTT; violazione dell'art. 6 l. n. 241/90; violazione delle LL.RR. n. 14/07, 14/01, 6/79; eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento; 2) violazione dell'art. 3 l. n. 241/90; violazione delle LL.RR. n. 14/07, 14/01, 6/79; eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento.

All'udienza del 10.12.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deducono i ricorrenti l'illegittimità delle

prescrizioni apposte dalla Regione al parere paesaggistico, fondandosi esse su presupposti giuridico-fattuali erronei.

Le censure sono fondate.

2.1. I ricorrenti hanno proposto sin dal 2007 piano di lottizzazione convenzionata, composto da n. 16 tavole e relativi allegati (cfr. documentazione in atti). Il progetto consiste nell'edificazione di fabbricati da destinare ad edilizia residenziale e ad attività strettamente connesse con la residenza (piccolo commercio, studi professionali, ecc.), per un'altezza di due piani fuori terra. È prevista altresì la sistemazione delle aree esterne da destinare a verde, viabilità e parcheggi.

L'area oggetto di lottizzazione ricade in ATE di tipo "D", come descritto dall'art. 2.01, punto 1.4, delle NTA del PUTT/p.

Tanto premesso, la Regione, nel rendere il prescritto parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 3.05 NTA del PUTT/P, ha rilevato che: "l'intervento in progetto prevede la realizzazione di volumi edilizi e opere annesse su aree che ... risultano insistere in un contesto rurale di significativa valenza paesaggistica caratterizzato in generale da un grado di naturalità legato alla presenza di numerose componenti arboreo-arbustive quali un agrumeto di forma regolare nella parte nord del lotto di intervento, di esemplari di ulivo, di pino, di alberature di **alto fusto**, presenti in forma isolata e/o in filari Le alberature in questione insistono in un contesto in cui permane una vocazione rurale, caratterizzato dall'assenza di edificazione recente e in cui la consistenza delle opere previste dalla lottizzazione in oggetto inevitabilmente comporta la modifica dell'assetto botanico-vegetazionale esistente con espunti di alberature di ulivo (sia pur da reimpiantare nei lotti d'intervento ...), nonché l'agrumeto ... modificando significativamente i luoghi e interrompendo il rapporto di continuità naturalistico-ambientale con le aree agricole adiacenti".

Sulla base di tali presupposti, la Regione ha quindi prescritto che: “sia garantita la conservazione degli ulivi e delle altre formazioni arboree/arbustive esistenti, ... il cui mantenimento deve essere perseguito in quanto alberature facenti parte dell’assetto botanico-vegetazionale esistente nel contesto di riferimento e nelle aree adiacenti al comparto di intervento e poste in continuità naturalistico-ambientale con le stesse; a tal fine siano stralciati ... i lotti denominati 2, 3, 4, 11, 12, 13, 7 e 15, in quanto tali aree risultano interessate da formazioni vegetazionali arboree/arbustive anche di tipo spontaneo di interesse paesaggistico, la cui trasformazione risulta in contrasto con gli Indirizzi di tutela previsti per l’ATE D di appartenenza, prevedendo, quindi, una nuova e alternativa dislocazione delle opere e dei volumi previsti che privilegi aree libere da alberature”.

2.2. Tale essendo il contenuto dell’atto impugnato, occorre ora valutarne la coerenza con la normativa tecnica di riferimento.

Sul punto, emerge dalla documentazione in atti che l’area in questione rientra nell’ambito delle zone “residenziali di espansione semiestensive”, del vigente PRG. Inoltre, detta area è inserita a p. 39 del PPA per il quinquennio 2011-2015 – senza che la relativa circostanza sia stata contestata dalla Regione, ritualmente costituita in giudizio, sicché ben può trovare applicazione il principio di non contestazione sancito dall’art. 64 co. 2 c.p.a. – come area “pressoché priva di componenti botanico-vegetazionali di pregio, né contiene rilevanti elementi identitari del paesaggio agrario salentino”.

Per tali considerazioni, è evidente l’erroneità dei presupposti posti a base dell’impugnato provvedimento, avuto riguardo alla vocazione edificatoria, e non rurale, dell’area oggetto di intervento.

Già soltanto per tali ragioni, l’impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo.

2.3. A ciò aggiungasi poi che, ai sensi dell’art. 3.05 delle NTA del PUTT, “negli ambiti territoriali di valore relativo (D, art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di

tutela, le previsioni insediative e i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree”.

Inoltre, ai sensi del comma 3.3 del medesimo art. 3.05, negli ambiti estesi di tipo “D”, “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzati del sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo”.

2.4. All'evidenza, tali direttive di tutela non precludono la possibilità di trasformazione del territorio, né l'espianto (seguito dal reimpianto) degli alberi di ulivo indicati dai ricorrenti, imponendo unicamente la verifica della compatibilità botanico-vegetazionale degli interventi in progetto.

Senonché, al di là di mere affermazioni di principio, non risulta operato dall'Amministrazione alcun giudizio di comparazione tra le opere in progetto e l'assetto botanico-vegetazionale di riferimento. Ciò è a dirsi, in particolare, in relazione alle risultanze della relazione agronomica in atti, non smentita – se non in termini puramente generici – da acquisizioni istruttorie di opposto avviso da parte della Regione.

In particolare, si legge nella suddetta relazione, All. A, p. 8, che “... l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico vegetazionale”.

Inoltre, emerge dalla medesima relazione che, in relazione ai n. 15-20 ulivi insistenti in area oggetto di intervento, gli stessi verranno rimossi per essere poi “trapiantati nelle aree libere del medesimo fondo, oppure, in alternativa, essere trasferiti in fondi diversi” (cfr. rel. cit, p. 25).

Infine, per quel che attiene all'agrumento, emerge dalla citata relazione che esso versa in situazione di "fine ciclo, e ciò "sia per l'età, sia perché sarebbe improponibile la predisposizione e l'attuazione di un programma di lotta antiparassitaria e anticrittogamica, ... senza contare l'impatto di quest'ultima sia dal punto di vista ambientale, sia da quello economico".

2.5. Orbene, alla luce di sì specifiche evenienze istruttorie, incombeva sull'Amministrazione un preciso onere di confutazione. In tal senso quest'ultima non ha operato, sicché è evidente, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento dell'atto, nei limiti delle prescrizioni oggetto di impugnativa.

4. Sussistono giusti motivi – rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente controversia – per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla l'atto impugnato, nei limiti delle prescrizioni oggetto di impugnativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)